

DELIBERA N. 92 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE BASILICATA MATERA – TBM - S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TBM) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia – cont. n. 03/10/DIRCOR/MON02-PUB - datato 15 novembre 2010 e notificato in data 23 novembre 2010, con il quale è stata contestata alla società TBM S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale TBM la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 7 giugno 2010; in particolare, sulla predetta emittente televisiva *"nella fascia oraria dalle ore 6.58.24 alle ore 07.26.57.....è stato trasmesso un programma di televendita, condotto dalla lottologa Sonia, recante in sovrapposizione le scritte lotto di qualità, messaggio promozionale e la numerazione per il servizio a sovrapprezzo 899.45.77.09; nel corso del programma la conduttrice esorta il telespettatore a chiamare il numero a sovrapprezzo indicato su affermando che si spende poco". [...]* Nell'edizione successiva a seguire (07:28:03 – 07:52:14) il lottologo Christian offre una previsione che consiste in un ambo bomba per l'estrazione di martedì sera, invita pertanto i telespettatori a chiamare il numero a sovrapprezzo 899, sostenendo che questo ambo è una giocata strasicura e che se questo ambo martedì sera non esce è pronto a rimborsare la previsione a tutti. [...]. Ricorda inoltre che la previsione di questo ambo proviene dalla stessa fonte fidata e sicura una persona molto in alto e che è nell'ambito del Lotto e ha fatto vincere le previsioni per l'estrazione del 29 maggio sulla ruota di Bari del 25 maggio sulla ruota di Venezia e Roma del 3 giugno su ruota nazionale. [...]. Nell'edizione della fascia oraria (14:28:03 – 14:57:58) il dott. Pazzagli nella diretta della lottologa Tania afferma di avere una previsione sicura con il 90 facendo riferimento ad un non meglio identificato sistema creato dal suo team di collaboratori e adottato per questa previsione [...]. la citata lottologa definirà questa giocata come veramente da brivido [...]. In un primo momento viene concesso un unico lancio di contatore con un numero a sovrapprezzo a 3 euro x 70 linee. Successivamente questo stesso ambo viene offerto in via esclusiva chiamando ad un numero a sovrapprezzo al costo di 2 euro per 100 linee. Il dott. Pazzagli fa appello direttamente anche ad un pubblico più anziano facendo perno sulla loro credibilità [...]"

RILEVATO che la società in questione, con memoria difensiva datata 13 dicembre 2010, nonché in sede di audizione in data 4 febbraio 2011, ha sostenuto che *“l’atto è considerato nullo in quanto Tele Basilicata Matera ha sempre indicato nei registri dei programmi dell’emittente tbm i suddetti programmi come televendita dal titolo “Telefortuna”; la propaganda del programma non ha mai tratto in inganno il pubblico [.....]; il programma di televendita denominata Telefortuna è conforme al decreto legislativo 2005, non è mai in corso in eventi tali da ritenersi contrario alla delibera 538/01/CSP”*;

RITENUTO che le eccezioni sollevate dalla società TBM S.r.l. non possano essere accolte, in quanto l’emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e induzione all’utilizzazione delle stesse, traendo in inganno il pubblico o sfruttandone la superstizione e credulità anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RILEVATO che il Comitato regionale per le Comunicazioni Puglia ha proposto a questa Autorità, in data 14 febbraio 2011, *“la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione del combinato disposto dell’articolo 5 ter, comma 1,2,3 del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni pari a euro 1.032,90...”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Comitato, in quanto i programmi televisivi in questione integrano le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

RILEVATO che il comportamento dell’emittente televisiva TBM integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, mostrando in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e inducendo i telespettatori a utilizzare le numerazioni predette, nonché in considerazione della natura della norma – art. 5 ter, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP - a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) pari al minimo edittale, moltiplicata per numero tre (n. 3) episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Tele Basilicata Matera S.r.l. con sede legale in Taranto, alla via Terni 21, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TBM di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 92/11/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 92/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola